

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 79/66/2012

1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società EURO TRADE S.p.a. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 41/64/12 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 64, pronunciata il 21 febbraio 2012 e depositata il 6 marzo 2012.

Con la suddetta sentenza in particolare i giudici di II grado hanno confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia sez. I n. 140/1/11 del 16 settembre 2011 con la quale sono stati respinti i ricorsi proposti dalla società, riuniti per connessione, avverso sia l'avviso di accertamento n. Omissis, emesso per il periodo di imposta 2005, sia il conseguente atto di iscrizione a ruolo.

La società, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Paolo M. Tabellini, dall'Avv. Prof. Claudio Consolo e dall'Avv. Elisabetta Bellotti, fonda il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c. sugli errori revocatori che avrebbero commesso i Giudici di II grado che sinteticamente si indicano di seguito:

- decidendo nel merito la sentenza n. 41/64/12 ha confermato il giudizio di I grado ignorando del tutto l'eccezione difetto di motivazione e fondando la "inesistenza soggettiva" delle operazioni contestate esclusivamente sul fatto che l'esponente Euro-Trade sarebbe stata negligente ('malaccorta') per aver concluso compravendite di rottami con società, Etro ed il S. G. Metal, che le indagini di polizia giudiziaria qualificavano come semplici "cartiere". In definitiva i giudici di II grado, come quelli di I grado, non hanno tenuto conto della circostanza che nell'avviso di accertamento erano contestate "operazioni (oggettivamente) inesistenti" per euro 14.671.047,00, tanto è vero che la società ha incaricato il consulente di parte dr. Ta. di accertare tra l'altro se la Eurotrade s.p.a. avesse ricevuto regolari fatture debitamente annotate nei libri e puntualmente pagate. Solo in corso di causa la contestazione "è stata modificata - dall'Ufficio - in quella di "operazioni soggettivamente inesistenti" (cfr. nota 26 a pag. 9 del ricorso).

- il procedimento penale n. 3352/2005 è richiamato del tutto erroneamente in quanto nella sentenza è stato affermato che "le "aziende interessate", cioè le società Etro ed S.G. Metal sarebbero state coinvolte in "due separati procedimenti penali ..." quando risulta dal p.v.c I che dei tre procedimenti penali richiamati nell'avviso di accertamento soltanto uno (il n. 5682/2006), iniziato nel 2006, interessò le società ETRO e S.G. Metal, mentre il procedimento n. 3352/2005, iniziato nel 2005, riguardò un terzo, ossia la società Ge.co.fer s.r.l. di Forlì, del tutto estranea alla controversia in esame.

- le indagini riferite nell'avviso di accertamento, in merito alla Etro ed alla S.G. Metal, riguardano l'anno 2006 e non il 2005, come pure le indagini riferite nel "P.V. di constatazione" in merito alla Etro ed alla S.G. Metal, riguardano l'anno 2006 e non il 2005.

- la sentenza ha fondato la responsabilità della società, di aver commerciato con società "cartiere", esclusivamente sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e, nel farlo, "...ha travisato un fatto decisivo e mai controverso del giudizio: ha infatti ritenuto erroneamente che le indagini fossero state eseguite nell'anno 2005, mentre esse lo erano state un anno dopo, nel 2006, a partire dal mese di maggio" (cfr. ricorso pag. 13); viene citato al riguardo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (tra cui la decisione n. 10123/2009) secondo cui l'inesatta percezione delle circostanze derivanti dalle prove acquisite, risolvendosi in un travisamento dei fatti, integra il vizio revocatorio di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.. La sentenza, in particolare, "è a tal punto certa che le

indagini comprovanti la identità di cartiera siano state eseguite nel 2005, che non ha neppure ritenuto di esporre le ragioni che farebbero valere, anche per il 2005, i risultati delle indagini eseguite soltanto nel 2006" (cfr. il ricorso sempre a pag. 13).

- insussistenza delle "discordanze di peso". I giudici di II grado hanno ritenuto inattendibile la Consulenza di parte del dr. Ta. in quanto le indagini di polizia giudiziaria hanno accertato l'assenza di strutture aziendali idonee, non vi è corrispondenza tra il materiale fatturato in acquisto e quello fatturato nella vendita ed, infine, perché non è stato chiesto alle ditte fornitrici le copie del DDT per un riscontro sulle effettive quantità di rottami ferrosi conferiti. In merito a quest'ultimo punto viene evidenziato che per gli usi camerali viene privilegiato il peso accertato dall'acquirente acciaieria e, in ogni caso, non si era in grado di verificare i DDT delle aziende fornitrici oggetto di sequestro nel connesso procedimento penale.

I difensori della società ricorrente hanno altresì formulato istanza di sospensione della esecuzione della sentenza n. 41/64/12 ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c., in considerazione sia della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2010, sia della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione 24 febbraio 2012, n. 2845.

All'udienza fissata per l'istanza di sospensiva in data 14 maggio 2012 l'Ufficio si è costituito chiedendo, contestualmente, il rinvio della trattazione del giudizio, non essendo stati rispettati i termini di rito per consentire il deposito di memorie.

Il ricorso della società non è fondato.

2. MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene di evidenziare preliminarmente l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (ex multis cfr. Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; 3 aprile 2009, n. 8180).

Ciò premesso verranno esaminati gli asseriti errori revocatori prospettati dalla società ricorrente per verificarne l'esistenza alla luce del sopra richiamato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

La società ritiene in primis che la sentenza n. 41/64/12 abbia confermato il giudizio di I grado ignorando del tutto l'eccepito difetto di motivazione ovvero non abbia tenuto conto della circostanza che nell'avviso di accertamento erano contestate "operazioni (oggettivamente) inesistenti" e non soggettivamente inesistenti, come prospettato dall'Amministrazione finanziaria solo nel corso del giudizio di I grado ampliando illegittimamente il thema decidendum.

Sul punto si osserva che i Giudici di II grado hanno sottolineato che: "l'avviso di accertamento è atto complesso che deve essere integralmente esaminato dal contribuente per poter procedere ad una elaborazione di un'adeguata linea difensiva, per cui priva di rilevanza risulta essere l'eccezione che nell'avviso di accertamento non veniva mai contestata l'inesistenza soggettiva delle operazioni, perché proprio da una attenta lettura dei fatti in esso contestati, si poteva ricavare un contrario convincimento,

considerata la qualifica di società cartiere indicata per la ETRO srl e la SG Metal...oltre al preciso richiamo ad operazioni soggettivamente inesistenti formulato nella parte dell'avviso riguardante l'imposta IVA".

Le suddette considerazioni in fatto trovano piena conferma dall'attento esame dell'avviso di accertamento nel suo complesso, come suggeriscono i giudici di appello. L'Ufficio infatti dopo aver richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (sentenza n. 4750 del 26 febbraio 2010), si sofferma - si veda pag. 8 dell'avviso di accertamento - proprio sulla fattispecie di fatturazione di "un'operazione soggettivamente inesistente".

Aggiungasi che sempre nella parte motiva dell'avviso di accertamento impugnato, a pag. 3, si afferma in maniera inequivoca che: "Le contestazioni di natura fiscale derivano dalle condotte penalmente rilevanti accertate nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria" e si fa (anche) riferimento al procedimento 5682/2006 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Ebbene proprio dall'informativa di Polizia giudiziaria del citato procedimento penale , prodotto agli atti del presente giudizio, a pag. 233, si evidenzia l'esistenza nella fattispecie tributaria in esame di "fatture per operazioni inesistenti" (anche dal punto di vista soggettivo)" con ulteriori richiami alla nota 13 all'art. 1, lettera a, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, riportando in grassetto e sottolineato che per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono anche fatture che "riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

Con riferimento inoltre all'asserito errore revocatorio per aver fondato i giudici di appello il proprio convincimento su procedimenti penali relativi ad annualità diverse da quella in contestazione (2006 anziché 2005) si osserva che nella richiamata informativa di polizia giudiziaria - pagg. 234 ss - si fa parimenti menzione dell'evasione di imposta della società EURO Trade S.p.a. per l'annualità 2005.

Dalle premesse considerazioni la Commissione perviene al convincimento che nel caso in esame non è avvenuto alcun travisamento o errore in fatto revocatorio che lasci configurare "un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo" (cfr. Cass. sez. 3 n. 10123 del 2009, richiamata dalla società ricorrente).

In definitiva quelli denunciati dalla società, ad avviso di questo Collegio non sono configurabili come errori in fatto revocatori ma tutt'al più vizi della sentenza che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico - giuridico che legittimerebbero un ricorso, non per revocazione, alla Corte di Cassazione, come peraltro risulterebbe avvenuto a seguito di deposito in udienza di copia del ricorso in corso di notifica alla parte resistente.

La Commissione inoltre, pur essendo legittimata a pronunciarsi sull'istanza di sospensione della sentenza n. 41/64/12 in conseguenza del recente orientamento della Corte di Cassazione n. 2845/2012, previa "rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell'istanza cautelare e del periculum in mora", non ha rinvenuto né la probabile fondatezza dell'accoglimento del ricorso per revocazione, né il citato periculum in mora.

A tal proposito si rinvia ai dati di bilancio (all. n. 15) da cui non si evince, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, una situazione tale da ipotizzare una imminente procedura concorsuale per lo stato di "fallimento" dell'istante Euro-Trade.

Peraltro, con riferimento agli altri elementi di prova forniti per sostenere il danno grave ed irreparabile che la società avrebbe subito dall'esecuzione della sentenza di II grado, la Commissione evidenzia che quasi tutti gli articoli pubblicati su riviste economiche specializzate, allegati al ricorso, non sono aggiornati oppure riportano analisi economiche e di mercato non del tutto negative.

Si veda quanto riportato nell'articolo del Sole24ore in merito alle affermazioni di Je. Ve., direttore dell'analisi di mercato di Eurofer ed a quanto riportato nell'articolo del Corsera dove, con specifico riferimento al settore siderurgia del bresciano, nei primi dieci mesi del 2011 è sottolineato un incremento della produzione di acciaio dell'11,5% rispetto al dato di ottobre 2010.

In difetto di produzione di memorie difensive da parte dell'Ufficio la Commissione ritiene infine che sussistano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso per revocazione della sentenza n. 41/64/12 della CTR Lombardia s.s. di Brescia. Spese compensate.